



Il Sindaco della Città di Piazza Armerina

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 26.05.2020

Oggetto: Messa in sicurezza dei sentieri e stradelle interni nei boschi comunali di c.da bellia e di Santa Caterina.

IL SINDACO

Premette quanto segue.

Con nota prot. n. 1983 del 17.01.2020, il sottoscritto Sindaco ha invitato i responsabili del 4° e 5° Settore di questo Comune a svolgere, in collaborazione e congiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze e anche avvalendosi della collaborazione del Corpo Forestale, i sopralluoghi necessari alle verifiche sul possibile stato di rischio nei boschi comunali a causa degli incendi del 2017.

I sopralluoghi venivano svolti e relazionati con nota prot. n. 6052 del 19.02.2020, con segnalazione di uno stato di rischio per la possibilità di crollo di piante morte o in cattivo stato vegetativo, soprattutto in considerazione della presenza di sentieri interni al bosco frequentati da diverse persone.

Con nota prot. n. 6303 del 20.02.2020, il responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, per giungere a eliminare i pericoli, almeno lungo i sentieri principali, chiedeva al distaccamento del Corpo Forestale di Piazza Armerina la disponibilità a eseguire sopralluogo congiunto per capire quali potessero essere gli alberi più a rischio e le modalità di un eventuale intervento.

Il distaccamento del Corpo Forestale dava disponibilità ai sopralluoghi con nota prot. 6303 del 27.02.2020;

Di fatto, però, il repentino insorgere dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della SARS-CoV-2 (Coronavirus-Covid19) ha determinato il blocco o il rallentamento di gran parte delle attività tecnico-amministrative del Comune di Piazza Armerina. A partire dal 26.02.2020, infatti, con propria ordinanza n. 8, il Sindaco di Piazza Armerina ha dichiarato l'emergenza e attivato il Centro Operativo Comunale. L'allentamento delle misure di prevenzione del contagio, intervenuto con il DPCM 26.04.2020, ha consentito la ripresa delle attività istruttorie relative alla messa in sicurezza di cui sopra.

Pertanto, con nota prot. n. 12864 del 27.04.2020, il V Settore – Ambiente e Protezione Civile, segnalando la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità per la presenza di alberi a rischio di caduta, estendeva la richiesta, già inoltrata con nota prot. n. 6303/2020 al locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e

territoriale, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, all'Ufficio per il Territorio di Enna. Inoltre, con nota prot. n. 11976 del 16.04.2020, il V Settore, Ambiente e Protezione Civile provvedeva a chiedere sopralluogo congiunto alla Soprintendenza ai BB.CC. e AA. Di Enna, unendo alla richiesta relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, contenente la descrizione dei lavori previsti per l'urgente messa in sicurezza.

Con nota prot. 13993 del 09.05.2020, il responsabile del V Settore – Ambiente e Protezione Civile, ha fatto richiesta al responsabile del IV Settore – Opere Pubbliche, Pianificazione e Governo del Territorio, di volere individuare un dottore agronomo o forestale per la redazione ed elaborazione dei documenti tecnici specialistici inerenti la gestione, la cura, la manutenzione e il mantenimento del patrimonio boschivo.

Inoltre, con nota prot. n. 15117 del 15.05.2020, il V Settore – Ambiente e Protezione Civile di questo Ente, avanzava richiesta di Nulla Osta al taglio nei confronti del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

La Soprintendenza ai BB. CC. E AA. di Enna dava riscontro con nota prot. n. 2339 del 07.05.2020 (registrata al Prot. Gen. dell'Ente col n. 13939 dell'8.05.2020), rilasciando autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

Il Comando Corpo Forestale, Servizio 11/U.O. 30 – Tutela del Vincolo idrogeologico, dava riscontro con nota prot. n. 38409 del 13.05.2020 (registrata al Prot. Gen. Dell'Ente col n. 14812 del 14.05.2020), rilasciando autorizzazione al taglio, con prescrizioni, delle piante secche e pericolanti lungo le stradelle dei Boschi Comunali di C.da Bellia e Santa Caterina e la relativa messa in sicurezza;

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Dipartimento dello sviluppo Rurale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 2° - Riserve Naturali, Aree Protette e Turismo Ambientale, dava riscontro con nota prot. n. 31594 del 15.05.2020 (registrato al Prot. Gen. dell'Ente col n. 15360 del 18.05.2020), rilasciando Nulla Osta agli interventi di taglio, con prescrizioni.

Della redazione degli atti tecnici, a riscontro della richiesta del V Settore prot. n. 13993 del 09.05.2020, veniva affidata al dott. Agr. Salvatore Azzolina con Ord. Sind. n. 33 del 25.05.2020.

Tutto ciò premesso:

VISTA la perizia tecnica prodotta dal dott. agr. Salvatore Azzolina (prot. n. 16222 del 26.05.2020) con la quale:

- sono descritti gli aspetti tecnici dell'intervento da effettuare e rappresentate, planimetricamente, le aree da mettere in sicurezza
- vengono stimati sia i costi delle operazioni di taglio e messa in sicurezza della aree da bonificare, sia del beneficio ricavabile dallo sfruttamento economico delle piante e rami tagliati per la bonifica;
- vengono identificate due zone di messa in sicurezza, indicate come *“zona di riserva”* e *“zona di preriserva”*;
- viene identificato, quale metodologia di messa in sicurezza, *“il taglio di tutte le piante esistenti in una fascia che si estende per una larghezza di 5 mt. a destra e 5 mt. A sinistra della strada”* e *“di eventuali piante pericolanti e di elevata altezza che si trovano al di fuori della fascia individuata”*;
- viene indicato, quale destinazione prevista per il legname derivante dall'operazione di taglio, bruciato, secco, leggero e di pessima qualità, il conferimento alla biomassa di Val Dittaino, sotto forma di cippato.

DATO ATTO dello stato di rischio che sussiste lungo le stradelle interne al bosco comunale per la presenza di alberi a rami a rischio di caduta, attestato nella documentazione tecnica su richiamata, e che tale stato di rischio non consente la fruizione sicura dei sentieri e delle stradelle interni ai boschi comunali di C.da Bellia e di Santa Caterina;

CHE, oltremodo, la presenza di rami e tronchi spezzati nel sottobosco, contribuisce a un incremento del rischio incendio, dato l'approssimarsi della stagione estiva e le alte temperature

registrate nei giorni trascorsi, con bollettini SORIS che indicavano rischio incendi di livello Arancione;

CONSIDERATA la contingibilità e l'urgenza di eseguire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza indicati nelle autorizzazioni e nulla osta su richiamati;

PRESA VISIONE dell'elenco delle ditte di fiducia dell'Ente per la manutenzione del verde, composto da n. 44 ditte locali, e tenute in considerazione quelle meglio attrezzate e nelle condizioni di garantire, in tempi celeri e con massima efficacia, i lavori urgentissimi previsti dalla presente ordinanza per la tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO, inoltre, degli affidamenti effettuati dal Comune di Piazza Armerina in ordine a lavori simili, e verificato quali ditte non ne hanno ottenuti

CONSIDERATA l'immediata disponibilità offerta dalle ditte di fiducia Diana Calogero e A.S. Legami di Prestifilippo Silvestro, che posseggono le competenze, i mezzi e le attrezzature per procedere alle attività di bonifica e messa in sicurezza necessarie;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di impedire interferenza tra il pubblico e le ditte operanti in ordine alle attività da condursi (quali delimitazione dei cantieri di lavoro, di taglio delle piante pericolanti, di movimentazione dei vari carichi, di cippatura, di trasporto)

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto di avere provveduto alla comunicazione al Prefetto prevista dalla medesima disposizione di legge;

ORDINA

Per i motivi citati nella premessa e ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000:

- La chiusura immediata al pubblico dei boschi comunali di c.da Bellia e Santa Caterina, per i fini di tutela della pubblica e privata incolumità;

- Di provvedere alla messa in sicurezza delle stradelle e dei sentieri dei boschi di c.da Bellia e di Santa Caterina, per il tramite

- Dell'impresa Diana Calogero con sede in Piazza Armerina, via Piersanti Mattarella, SNC, C.F. DNICGR75E19G580Y relativamente alla "*zona di riserva*"
- Dell'impresa A.S. Legami di Prestifilippo Silvestro, con sede in Piazza Armerina, via Roma, 102, P.IVA. 01250720867 relativamente alla "*zona di preriserva*"

Con riferimento al quadro economico contenuto nella relazione del Dott. Azzolina, i costi derivanti dall'esecuzione dell'intervento graveranno integralmente sulle ditte affidatarie, che si intenderanno compensate mediante cessione, da parte del Comune, del legname ottenuto dall'intervento stesso.

Ognuna delle due ditte, prima dell'inizio dei lavori, dovrà provvedere al versare, in favore del Comune di Piazza Armerina, la somma di € 250,00, a compensazione della differenza stimata dal dott. Azzolina tra il valore del legname e i costi delle lavorazioni.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, ognuna delle due ditte dovrà provvedere a costituire, presso l'ufficio di economato del Comune di Piazza Armerina, una cauzione di € 4.250,00, pari alla metà del costo stimato dell'intervento. Detta cauzione sarà svincolata solo a termine intervento, previa verifica, da parte del direttore dei lavori e dei competenti uffici comunali, della regolare esecuzione degli interventi

I lavori saranno diretti dal dott. Agronomo Salvatore Azzolina, giusta Ord. Sind. n. 33 del 25.05.2020, nel rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nelle autorizzazioni e nulla osta richiamati in narrativa, che fanno parte integrante ed essenziale della presente ordinanza.

Il V settore – Ambiente e Protezione Civile provvederà agli adempimenti tecnici e

amministrativi derivanti dall'esecuzione della presente Ordinanza

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento alle altre disposizioni e ai regolamenti vigenti, a livello nazionale, regionale e locale, in materia di boschi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Avv. Antonino Cammarata
Sindaco della Città di Piazza Armerina